SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)　　**Anno 129° — Numero 200**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA　　**Roma - Venerdì, 26 agosto 1988**　　SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1971, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il règio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1982, n. 806;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1270;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 132, nei gruppi delle discipline elencate sub numeri 2) Area della progettazione territoriale ed urbanistica, 3) Area storico-critica e del restauro, 4) Area tecnologica, sono inserite rispettivamente le discipline qui indicate:

2) Area della progettazione territoriale ed urbanistica:
pianificazione ambientale;
architettura del paesaggio.

3) Area storico-critica e del restauro:
restauro dei monumenti.

4) Area tecnologica:
conservazione edilizia e tecnologia del restauro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 174

88A3478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 886, istitutivo del corso di laurea in scienze ambientali, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 5, relativo all'elenco delle lauree che conferisce l'Università è aggiunta la seguente laurea: «9. in scienze ambientali».

L'art. 31, relativo alla facoltà di chimica industriale è soppresso e sostituito come segue:

Art. 31. — La facoltà di chimica industriale conferisce i seguenti titoli:

1) laurea in chimica industriale;
2) laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 36, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il corso di laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo) con gli articoli relativi, come di seguito riportato.

LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI (indirizzo suolo)

Art. 37. — Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, divisi in un biennio propedeutico ed un triennio di indirizzo, con trenta discipline annuali e con un conseguente monte orario didattico in tremila ore. Il numero degli studenti sarà determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Art. 38. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

BIENNIO PROPEDEUTICO

Insegnamenti fondamentali:

1) biologia I;
2) biologia II;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) diritto e legislazione dell'ambiente;
6) ecologia;
7) economia dell'ambiente;
8) fisica I;
9) fisica II;
10) litologia e geologia;
11) matematica I;
12) matematica II.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compreso esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) per le discipline delle aree chimica, fisica, matematica, biologica e per l'ecologia e la litologia e geologia con un minimo di trenta ore per insegnamento.

Del monte orario per esercitazioni (complessive trecento ore) almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

INDIRIZZO: SUOLO - ORIENTAMENTO CHIMICO

Le seguenti dieci discipline sono discipline di indirizzo distribuite cinque nel 3° anno e cinque tra il 4° e il 5° anno:

1) chimica analitica;
2) ecotossicologia;
3) fisica terrestre;
4) geopedologia;
5) idrologia e idrogeologia;
6) informatica;
7) meteorologia e climatologia;
8) microbiologia;
9) statistica;
10) principi di valutazione dell'impatto ambientale.

Anche per dette discipline è previsto un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

La tabella sottoriportata contiene le discipline entro le quali la facoltà deve scegliere sei insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento.

Per le restanti due materie la facoltà è libera di utilizzare discipline non comprese nell'elenco, purché coerenti con l'orientamento ed attivate presso altro corso di laurea della facoltà o di altre facoltà dell'Ateneo.

Insegnamenti di orientamento:

Orientamento chimico:

1) analisi chimica-strumentale;
2) analisi dei costi-benefici;
3) analisi degli inquinanti;
4) biochimica applicata;
5) chemiometria;
6) chimica dell'ambiente;

7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

8) chimica del restauro;

9) chimica del terreno;

10) chimica fisica;

11) chimica tossicologica;

12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

13) diritto comparato dell'ambiente;

14) diritto regionale e degli enti locali;

15) economia dei processi produttivi;

16) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

17) esercitazioni di preparazioni chimiche;

18) geochimica;

19) istituzioni e politica dell'ambiente;

20) metodi e tecniche di antinquinamento;

21) metodi e tecniche di disinquinamento;

22) modelli matematici;

23) pianificazione ed assetto del territorio;

24) politica economica dell'ambiente;

25) radioattività;

26) radiochimica ambientale;

27) tossicologia e controllo degli inquinanti;

28) tutela dei beni artistici e monumentali;

29) tutela dei parchi e delle risorse naturali.

La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa e va effettuata all'inizio del triennio di applicazione, deve essere approvata dalla facoltà e potrà essere variata soltanto in casi eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti i corsi fissati dalla facoltà per il biennio di studi propedeutici.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, le modalità di svolgimento anche degli esami. Può essere prevista una prova unica per diverse discipline, in funzione degli obiettivi didattici e professionali utilizzando per la costituzione delle commissioni di profitto i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 44 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di due lingue straniere tra le quali quella inglese.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali per il biennio propedeutico, i dieci insegnamenti di indirizzo e le restanti materie di orientamento.

Dovrà inoltre presentare e discutere avanti alla commissione di laurea una dissertazione scritta su di un argomento di carattere sperimentale.

Tale tesi di laurea sperimentale dovrà trattare di ricerche eseguite su materie di insegnamento del corso di laurea e dovrà essere svolta sotto la direzione di un professore ufficiale (relatore) subordinatamente al parere favorevole della facoltà.

Su proposta del relatore i laureandi, per eseguire le ricerche inerenti la loro tesi di laurea, potranno essere spostati anche in un istituto o laboratorio scientifico-tecnico o industriale. In tal caso nessun onere finanziario né diretto né indiretto graverà sui dipartimenti della facoltà e sull'Università.

Coloro che sono forniti di altra laurea e che aspirano al conseguimento della laurea in scienze ambientali possono essere ammessi ad anni successivi al primo in base all'equipollenza degli esami superati dal richiedente e con quelli prescritti per il corso di laurea.

A tal fine il consiglio di facoltà delibererà di volta in volta e consiglierà il piano di studi che meglio può integrare la carriera degli studi del richiedente, ai fini del conseguimento della laurea in scienze ambientali.

Art. 39. — Lo studente può chiedere al Consiglio di facoltà il riconoscimento, ai fini del numero di esami di materie complementari necessari per essere ammesso all'esame di laurea, di corsi complementari di altri indirizzi di corsi di laurea della facoltà e di corsi liberi impartiti con delibera di consiglio di facoltà. In quest'ultimo caso il consiglio di facoltà può riconoscere ai sensi dellart. 60 del regolamento generale universitario l'effetto di cui sopra, anno per anno, in base alla valutazione dell'equipollenza del corso stesso ai corsi ufficiali impartiti nella facoltà: per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1988
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 328

88A3479

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 luglio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Feudo dei Fiori» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Feudo dei Fiori» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso;

Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Feudo dei Fiori» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Feudo dei Fiori».

La zona di produzione delle uve, atte a produrre i vini di cui al precedente comma, ricade nel territorio amministrativo del comune di Menfi in provincia di Agrigento e risulta delimitata come di seguito: a nord confina con il perimetro urbano del comune di Menfi; dalla trazzera «Puccia» fino alla stradale consortile. Ad est confina con lo stradale consortile e con il vallone «Cavarretto»; dal perimetro urbano del comune di Menfi fino al mare. A sud confina con il mare. Ad ovest confina con il vallone «Mandrarossa» e con la trazzera «Puccia»; dal mare fino al perimetro urbano del comune di Menfi.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Feudo dei Fiori» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco e rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro: MANNINO

88A3493

DECRETO 4 agosto 1988, n. 364.

Modificazione al decreto ministeriale 16 aprile 1987 che detta norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 16 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 1987, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale, ancorché previste per agevolare le relative operazioni di controllo, pongono limitazioni alla commercializzazione del prodotto che, in più occasioni, hanno arrecato difficoltà agli operatori economici del settore;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare le precedenti disposizioni attuative al fine di eliminare le cennate difficoltà, in perfetta coerenza con la normativa del regolamento CEE n. 3143/85:

Decreta:

Articolo unico

L'art. 9 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 è sostituito dal seguente:

«Gli acquirenti che provvedono sul territorio nazionale alle operazioni di concentrazione e denaturazione del burro, gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal "regolamento" burro concentrato, denaturato e confezionato in un altro Stato membro della Comunità, nonché le imprese che confezionano burro concentrato denaturato, possono vendere il prodotto direttamente ai commercianti al dettaglio o cederlo a commercianti all'ingrosso che nella successiva vendita ad altra azienda similare debbono impegnare quest'ultima ad effettuare l'ulteriore vendita esclusivamente ai commercianti al dettaglio e/o ai soggetti equiparati ai consumatori indicati all'art. 1 del presente decreto e/o alle imprese indicate all'art. 7, par. 3, del "regolamento".

Gli operatori che acquistano burro dall'A.I.M.A. e coloro che importano burro da concentrare e denaturare devono destinare il prodotto esclusivamente ad imprese che s'impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione e denaturazione del prodotto. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione.

Su tutta la documentazione commerciale relativa al burro concentrato e denaturato, dovrà essere specificata la partita di burro concentrato denaturato, la quantità di burro oggetto della cessione, il riferimento al regolamento CEE n. 3143/85 e la data di conclusione del contratto di acquisto con l'organismo di intervento.

Tutti i contratti relativi alle vendite di burro concentrato denaturato devono riportare le indicazioni previste all'art. 7, del "regolamento" e l'attività svolta dall'acquirente».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0428

DECRETO 4 agosto 1988, n. 365.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 agosto 1984 contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 agosto 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 1986, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979;

Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1543/88 del 1° giugno 1988;

Considerata la necessità di adeguare la normativa nazionale in relazione all'intervenuta normativa comunitaria:

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è sostituito dal seguente testo:

«Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del "regolamento" possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture:

con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: "Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polvere";

con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5 "il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellino"».

Art. 2.

Al quarto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è aggiunta la seguente frase:

«La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata».

Art. 3.

Le imprese produttrici di mangimi composti prodotti in conformità dell'art. 4, par. 1 del regolamento CEE n. 1725/79 possono utilizzare gli imballaggi già stampati sui quali figura l'indicazione della precedente percentuale minima obbligatoria di latte scremato in polvere incorporata fino ad esaurimento degli stock di tali

imballaggi, purché indichino la nuova percentuale minima obbligatoria del latte scremato in polvere contenuto nel mangime attraverso un timbro apposto o etichetta incollata sull'imballaggio, fermo restando l'obbligo di indicare sul cartellino quanto prescritto all'art. 4, paragrafo 2 del «regolamento».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è il seguente:

«Art. 4. Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 2, del "regolamento", possono beneficiare dell'aiuto soltanto il latte scremato ed il latte scremato in polvere come definiti all'art. 1, lettere *c)* e *d)*, del regolamento CEE n. 986/68 e all'art. 1, paragrafo 4, del "regolamento" e cioe:

latte scremato: latte e latticello con tenore massimo di grassi dell'1%;

latte scremato in polvere: latte e latticello sotto forma di polvere, con tenore massimo di materie grasse dell'11% e tenore d'acqua del 5% (determinato alle condizioni previste all'art. 10, paragrafo 1 del "regolamento").

Per quei quantitativi di latte scremato in polvere nei quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso in misura ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% di acqua.

Il latte scremato e il latte scremato in polvere, così come definiti al primo comma, devono essere impiegati per la produzione di alimenti per animali che corrispondono alle caratteristiche fissate all'art. 4, par. 1, del "regolamento", ed essere confezionati secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del "regolamento" possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture:

con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: "Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polvere";

con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5: "il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellino".

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del "regolamento" è consentito produrre alimenti composti per animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato in polvere per 100 kg.

In tal caso l'organo di controllo comunica trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, relativamente ad ogni singolo stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg prodotti nell'ambito del territorio di competenza.

L'aggiunta di 2 kg di amido può essere raggiunta anche attraverso l'utilizzazione di farine di cereali in quantità tale da assicurare sempre la presenza nel mangime finito di 2 kg di amido.

La farina di cereali utilizzata deve essere costituita per almeno il 70% da particelle non superiori a 300 micron.

Il latte scremato ed il latte scremato in polvere incorporato in una miscela, come definito all'art. 1, paragrafo 3 del "regolamento" modificato dal regolamento CEE n. 355/80 (latte grassato), può usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste dall'art. 4, paragrafo 4 del "regolamento" stesso.

È concesso l'aiuto al latte scremato in polvere che è stato denaturato, dalle imprese autorizzate ai sensi del precedente art. 2, conformemente a quanto disposto all'art. 2, paragrafo 1 del "regolamento"».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 è il seguente:

«Art. 8. — Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati come tali o contenuti in una miscela per la produzione di alimenti composti per animali come definiti all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, del "regolamento", i compiti di controllo demandati agli organi regionali riguardano l'analisi approfondita della contabilità delle imprese, tenuta ai sensi del "regolamento", ed il prelievo dei campioni da inviare alle analisi.

L'esame approfondito della contabilità consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 6 del presente decreto con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale.

Tale tipo di controllo può avere cadenza annuale o trimestrale; esso deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare, di cui l'originale da inviare all'A.I.M.A., uno da rilasciare all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 8, sottoscritto dal funzionario incaricato dei controlli e controfirmato dal rappresentante dell'impresa.

Il prelievo dei campioni deve avvenire, secondo quanto stabilito all'art. 10, paragrafo 2, del "regolamento", a seconda della cadenza dei controlli amministrativo-contabili, almeno una volta ogni quattordici giorni di lavorazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, oppure una volta ogni ventotto giorni di lavorazione e deve riguardare il latte scremato o il latte scremato in polvere e le miscele in lavorazione il giorno del controllo, ed il prodotto finito ottenuto. ***La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata.***

I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi a laboratori statali o di enti pubblici (istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, università, ecc.).

Il prelievo dei campioni effettuato da parte degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, va eseguito sempre in almeno quattro esemplari da utilizzare nel seguente modo:

due da inviare entro quarantotto ore dal prelievo al laboratorio che deve eseguire l'analisi;

uno da consegnare all'impresa;

uno da conservare a disposizione per le eventuali analisi in contraddittorio.

Il prelievo dei campioni deve essere verbalizzato e il verbale firmato dal funzionario che ha eseguito il prelievo e da un incaricato dell'impresa.

L'organo di controllo deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi.

Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi fatte eseguire sul proprio campione, contesti il risultato, si procede, sul campione a disposizione, ad una terza analisi da eseguire in contraddittorio, a spese dell'interessato, presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto di comune accordo.

I laboratori di analisi di cui al quinto comma del presente articolo devono effettuare tutte le ricerche obbligatoriamente prescritte all'art. 10, paragrafo 1 e 2, del "regolamento", secondo le modalità indicate nelle note riportate in calce ai bollettini di analisi e di controllo di cui agli allegati 11 e 12 al presente decreto.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del "regolamento" il dosaggio del latte scremato in polvere deve essere eseguito almeno in doppio mediante un'analisi che sarà effettuata in conformità del metodo indicato all'allegato III del "regolamento" e riportato all'allegato 13 del presente decreto.

L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi, provvede a compilare i bollettini di analisi e di controllo che dovranno essere redatti in triplice esemplare.

L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela secondo quanto disposto al secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 10 del "regolamento", qualora si verifichino tutte le condizioni in esso previste, può avvenire presso lo stabilimento di produzione. In tal caso l'organo di controllo deve darne comunicazione al laboratorio incaricato delle analisi che è esonerato dall'effettuare la specifica ricerca».

88G0429

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 novembre 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del 120° anniversario della battaglia di Mentana.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1987, fra l'altro, di francobolli celebrativi del 120° Anniversario della Battaglia di Mentana;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1719 del 10 novembre 1987;

Decreta:

È emesso un francobollo celebrativo del 120° Anniversario della Battaglia di Mentana nel valore da L. 380.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: policromia ottenuta con quattro colori offset e un colore calcografico; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta, tratta da una stampa dell'epoca, raffigura un episodio della battaglia.

Completano il francobollo la leggenda «1867 BATTAGLIA DI MENTANA», il valore «380» e la scritta «ITALIA».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1988
Registro n. 31 Poste, foglio n. 85

88A3491

DECRETO 25 novembre 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari aventi come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati al duomo di Monreale ed al teatro S. Carlo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1987 di francobolli ordinari aventi come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1987, due francobolli appartenenti alla suddetta serie, dedicati al duomo di Monreale ed al teatro S. Carlo di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1719 del 10 novembre 1987;

Decreta:

Sono emessi due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicati al duomo di Monreale ed al teatro S. Carlo di Napoli, nel valore di L. 500 per ciascun soggetto;

I francobolli sono stampati in calcografia ed offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 14; colori: policromia realizzata con un colore calcografico e quattro colori offset; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette riproducono: per il valore dedicato al duomo di Monreale il «Cristo pantocrator benedicente» del catino absidale del duomo di Monreale (Palermo); per il valore dedicato al teatro S. Carlo di Napoli il prospetto del teatro S. Carlo, tratto da una stampa d'epoca.

Sui francobolli figurano, rispettivamente, le leggende «MONREALE IL PANTOCRATOR» e «NAPOLI - TEATRO S. CARLO», la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1988
Registro n. 31 Poste, foglio n. 84

88A3492

DECRETO 2 dicembre 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156,

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 949, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1987, fra l'altro, di francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1720 del 17 novembre 1987;

Decreta:

È emesso un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia nel valore da L. 500.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 1/4 x 14; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, sullo sfondo del Duomo di Milano, il ritratto del collezionista milanese Marco De Marchi.

Completano il francobollo le leggende «MARCO DE MARCHI», «GIORNATA DELLA FILATELIA», «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1988
Registro n. 31 Poste, foglio n. 86

88A3490

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1988.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 27 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1987;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 26 agosto 1988 la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 12% al 12,50%.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 6,50%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 26 agosto 1988 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 12% al 12,50%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione verrà applicata una maggiorazione, rispettivamente del 2,25%, dell'1,25% o dello 0,50% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

88A3530

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 agosto 1988.

Autorizzazione all'ospedale S. Salvatore di Pesaro all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 3 di Pesaro, in data 30 novembre 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico per l'ospedale S. Salvatore di Pesaro;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 31 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Salvatore di Pesaro è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala a flusso laminare del blocco operatorio di ortopedia dell'ospedale S. Salvatore di Pesaro.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Fabrizi dott. Giancarlo, primario di nefrologia chirurgica dell'ospedale S. Salvatore di Pesaro;

Fattori dott. Alessandro, aiuto di chirurgia generale dell'ospedale S. Salvatore di Pesaro;

Severini dott. Alessandro, assistente di nefrologia chirurgica dell'ospedale S. Salvatore di Pesaro;

Milella dott. Domenico, assistente di urologia dell'ospedale S. Salvatore di Pesaro.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 3 di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3504

DECRETO 11 agosto 1988.

Inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 6 dicembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985 con il quale l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degl studi «La Sapienza» di Roma è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, in data 9 marzo 1988, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari: dott. Riccardo Sinatra e dott. Euclide Tonelli, nell'équipe già autorizzata; con decreto ministeriale del 6 dicembre 1985, all'espletamento delle suddette attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta all'inclusione di tali sanitari nella sopracitata équipe;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Riccardo Sinatra ed il dott. Euclide Tonelli sono inclusi nell'équipe già autorizzata, con decreto ministeriale del 6 dicembre 1985, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3505

DECRETO 11 agosto 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Torrette di Ancona all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Ancona, in data 5 settembre 1985, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 maggio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Torrette di Ancona è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere, prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nella camera operatoria della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Torrette di Ancona anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella camera operatoria della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Torrette di Ancona.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Tittarelli prof. Rolando, direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ancona;

Tabacchi prof. Giovanni, primario della divisione oculistica dell'ospedale dei Bambini «G. Salesi» di Ancona;

Abbasciano dott. Vincenzo, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale dei Bambini «G. Salesi» di Ancona;

Sisti dott. Alberto, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale «Umberto I» di Ancona;

Moretti dott. Marziano, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale «Umberto I» di Ancona;

Balice dott. Matteo, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale «Umberto I» di Ancona;

Pirani dott. Aldo, assistente presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Ancona;

Defranco dott. Nicola, assistente presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Ancona;

Battistini dott.ssa Paola, assistente presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Ancona.

Art. 4.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite oltre che dai sanitari di cui al precedente art. 3 anche dai seguenti sanitari:

La Palombara dott. Giuseppe, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale «Umberto I» di Ancona;

Gianfranceschi Tenenti dott. Giacomo, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale «Umberto I» di Ancona;

Barbaresi dott. Fabrizio, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale «Umberto I» di Ancona.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 7.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A3506

ORDINANZA 5 agosto 1988, n. 366.

Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del «quaderno di campagna».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Preso atto della risoluzione adottata dalla XIII commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 14 ottobre 1987;

Ritenuta l'opportunità di correlare il quaderno di campagna con il piano nazionale pluriennale di lotta fitopatologica integrata approvato l'11 settembre 1987 dalla competente commissione di cui all'art. 2, comma 4, della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura n. 752/1986, giusta la convenienza rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Considerato che il sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari di cui all'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 assorbe il sistema di rilevazione dei dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari previsto con il quaderno di campagna;

Viste le ordinanze ministeriali n. 135, n. 217, n. 462 e n. 65 del 3 aprile, 30 maggio, 30 ottobre 1987 e 27 febbraio 1988 concernenti l'istituzione del quaderno di campagna (rispettivamente in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80, n. 127, n. 262 e n. 59 del 6 aprile, 3 giugno, 9 novembre 1987 e 11 marzo 1988);

Ordina:

Art. 1.

1. Il sistema di rilevazione dei dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari previsto con il quaderno di campagna deve ritenersi inglobato nel sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Il termine previsto dall'art. 1 della ordinanza ministeriale 27 febbraio 1988, n. 65, è di conseguenza sostituito dalla data di decorrenza dell'emanando decreto di cui all'art. 15, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.

Art. 2.

Sino alla data di applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 1, resta in vigore l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 27 febbraio 1988, n. 65.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0421

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 dicembre 1987, n. 1987/VI-384/Dog.000/St.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 656: «Norme per l'applicazione dell'accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci».

Ai compartimenti doganali

Alle circoscrizioni doganali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il Coordinamento delle politiche comunitarie

Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. - Uff. I

Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto - D.G.P.I.

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Accordi

Al Comando generale della Guardia di finanza

Con circolare e stampa n. 88, prot. 742/VIII, del 18 febbraio 1969, sono state diramate istruzioni intese a chiarire la portata del decreto del Presidente della Repubblica citato in oggetto, adottato per l'applicazione dell'accordo concernente la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, concluso a Madrid il 14 aprile 1981, successivamente riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a l'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Lisbona il 31 ottobre 1958.

Ora, l'evoluzione della normativa concernente la libera circolazione delle merci, intervenuta in sede comunitaria, e la interpretazione che la Corte di Lussemburgo ha dato della normativa medesima inducono questo Ministero a fornire alcune precisazioni circa l'effettivo campo di applicazione del richiamato accordo e, conseguentemente, del decreto del Presidente della Repubblica n. 656/68, per quanto concerne gli scambi di merci tra Stati membri.

In particolare, dopo aver sentito anche l'Avvocatura generale dello Stato, si precisa che l'art. 3 del più volte richiamato accordo di Madrid non si applica ai prodotti fabbricati nella Comunità ed in libera circolazione nella stessa, in quanto è incompatibile con l'art. 30 del Trattato di Roma. Pertanto, non potrà, nello specifico caso, pretendersi che ai prodotti stessi, recanti il nome o l'indirizzo del venditore ovvero un qualsivoglia marchio di fabbrica, venga apposto il correttivo con l'indicazione dell'effettivo luogo di produzione per consentirne l'importazione.

Si prega di comunicare quanto sopra alle dipendenti dogane per norma di comportamento.

Il direttore generale: CANTIELLO

88A3511

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 4 agosto 1988, n. 228.

Piano di istituzione di sezioni di scuola materna statale per l'anno 1989-90.

Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali

Agli assessori alla pubblica istruzione delle regioni

Ai commissari del Governo

e, per conoscenza

Ai Prefetti

L'intervento statale volto a realizzare un sempre maggiore incremento del numero dei bambini che possono avvalersi del servizio educativo nell'età prescolastica si attuerà, anche nell'anno scolastico 1989-90, con la determinazione di un piano nazionale di istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale. Come per i decorsi anni, il piano si articola:

a) nella istituzione di nuove scuole;
b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.

Per i criteri da seguire, ai fini della formulazione delle proposte, si richiamano le istruzioni già impartite in occasione della previsione dei precedenti piani di sviluppo, e, al fine di evitare determinazioni di questo Ministero in contrasto con le richieste dei comuni e proposte delle autorità scolastiche locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:

1) devono essere evitate proposte di istituzione di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto di tredici ovvero di dieci, se trattasi di sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps (secondo comma, art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270);

2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n. 444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;

3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle domande di iscrizione non avvolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;

4) ai fini della acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero dovrà essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovrà altresì essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico 1989/90 soggetti handicappati;

5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni è indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi sulla effettiva consistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini della istituzione delle sezioni richieste. Al fine di fornire ai comuni ogni utile collaborazione, è opportuno che i direttori didattici assumano l'iniziativa, appena ricevuta la presente circolare, di segnalare ai comuni la necessità della istituzione di sezioni di scuole materne statali, per esigenze educative che altrimenti non troverebbero soddisfazione.

Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi perché provvedano ad apporlo;

6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:

a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;

b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti;

c) la effettiva disponibilità dei locali indicati come sede delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea la opportunità di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove si sia verificato il decremento della popolazione scolastica.

Devesi altresì evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;

7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volontà degli enti locali e degli altri enti di cessare l'attività;

8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art. 9, legge n. 463/78 deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (es. erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico.

Ciò premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti per la determinazione del piano e si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini perché il piano medesimo possa essere definito con tempestività tale da consentire un razionale calendario di tutte le altre operazioni che condizionano la regolare ripresa dell'attività scolastica per l'anno 1989-90.

Entro il 10 ottobre 1988:

invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle domande corredate da:

a) copia della delibera approvata dall'autorità tutoria con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria, locali adeguati e una sufficiente dotazione di arredi e si impegna altresì all'assunzione degli oneri previsti dall'art. 7 della legge n. 444;

b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;

c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento delle sezioni corredata dell'attestato di agibilità e dell'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco e il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.

Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative.

Entro il 20 ottobre 1988:

trasmissione delle domande ai provveditori agli studi da parte dei direttori didattici.

Entro il 20 novembre 1988:

formulazione delle proposte dei provveditori agli studi in conformità ai pareri espressi da consigli scolastici provinciali e tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali.

Entro il 5 dicembre 1988:

trasmissione entro lo stesso termine del 20 novembre 1988 ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali delle proposte corredate delle istanze documentate dei comuni, dei verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, dei prospetti conformi al modello allegato 2, debitamente compilati, degli elenchi contenenti le località per le quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere parere negativo;

invio da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei piani regionali e della documentazione relativa ai singoli piani provinciali.

Entro il 5 gennaio 1989:

trasmissione entro lo tesso termine di copia dei piani regionali ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio scuola materna - delle richieste documentate dei comuni, di copia degli atti inviati alle regioni compresi i verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, nonché dei piani regionali;

trasmissione da parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici degli atti ricevuti, corredati del parere da tali enti espresso sull'ordine di priorità delle richieste.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmetteranno a questo servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso.

Nel contempo daranno comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Le disposizioni della presente circolare non trovano applicazione nel territorio della regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di pubblica istruzione.

Il Ministro: GALLONI

ALLEGATO 1

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ....

COMUNE DI ....

1 - Popolazione del comune ....

2 - Qualifica del territorio:

zona depressa	SI	NO
zona di accelerata urbanizzazione	SI	NO
zona di nuova industrializzazione	SI	NO

3 - Numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio comunale e nella zona della istituenda scuola, nati negli anni:

	Nell'intero comune (1)	Nella zona della istituenda scuola (2)
1984	....	....
1985	....	....
1986	....	....

4 - Scuole materne già esistenti nel comune:

a) statali:
sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

b) non statali (3):
sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

Scuole materne già esistenti nella zona (quartiere, rione, frazione ecc.) della istituenda scuola:

c) statali:
sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

d) non statali (3):
sezioni n. ....

bambini iscritti n. ....

5 - Numero degli alunni frequentanti la prima elementare nella zona della istituenda scuola.

6 - Distanza tra la zona della istituenda scuola e la sede della più vicina scuola materna, già funzionante:

a) statale km ....

b) non statale km ....

7 - Località della istituenda scuola:

capoluogo..........

rione..........

frazione..........

8 - Locali per l'istituenda scuola:

spazi interni per aule n..........

spazio all'aperto n..........

spazio per refezione	SI	NO
spazi per cucina	SI	NO
servizi igienici per bambini dai tre ai sei anni	SI	NO
locali già costruiti espressamente per scuola materna?	SI	NO
fanno parte di edificio adibito a sede di altra scuola?. . . . . quali?..........	SI	NO
fanno parte di edificio adibito ad altri usi diversi da quelli scolastici? . . . . quali?..........	SI	NO
locali di proprietà del comune?.	SI	NO
locali presi in locazione?.	SI	NO

stato di conservazione dei locali: ottimo - buono - mediocre

Il sottoscritto sindaco del comune di.......... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati numerici e le notizie indicate nella presente scheda rispondono a verità.

Il sindaco

(timbro)

Visto, confermo

Il direttore didattico

Timbro-data,..........

Parere motivato dal direttore didattico.

Parere motivato dal consiglio scolastico provinciale.

Proposta del provveditore agli studi (4).

Il provveditore agli studi

Data, ...

Note:

(1) Devono essere indicati tutti i bambini nati e residenti in ciascun anno nell'intero comune.

(2) Devono essere indicati per ciascun anno quanti dei bambini nati nell'anno considerato risiedono nella zona della istituenda scuola.

(3) I dati richiesti al numero 4, lettere *b)* e *d)*, devono essere accompagnati dall'elenco completo delle scuole non statali già esistenti, con l'indicazione del nominativo degli enti e dei privati gestori, della zona in cui sorgono, del numero delle sezioni e dei bambini iscritti a ciascuna di esse.

(4) La proposta deve concludersi con l'indicazione del posto ad essa assegnato nella graduatoria provinciale. Se negativa, va compresa in un elenco distinto da quello delle proposte positive.

N. B. — Ove sono poste domande con risposta alternativa, segnare con barra il SI nel caso di risposta affermativa e il NO nel caso di risposta negativa.

———

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA PER LE QUALI IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

	Comune
	Quartiere o rione o via o frazione
	Situazione demografica ed economica
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni richieste dal comune
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale
8, 9, 10 ore / 5 ore	Orario funzionamento
	Numero dei bambini residenti nella zona della istituenda scuola o sezione
	Numero dei bambini di cui alla precedente colonna, privi di scolarizzazione
Sezioni / Bambini	Numero delle sezioni statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione e numero dei bambini iscritti
Comune / Altri enti e privati	Numero delle sezioni non statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione
Comune / Altri enti e privati	Numero dei bambini iscritti alle sezioni non statali di cui alla precedente colonna
Sezioni / Bambini } Statale Sezioni / Bambini } Non statale	Sezioni statali e non statali nell'intero comune e bambini iscritti
Statale / Non statale	Distanza in km della istituenda scuola (sezione) con la più vicina scuola materna

88A3473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 162

Corso dei cambi del 22 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1417,300	1417,300	1417,35	1417,300	1417,300	1417,30	1417,300	1417,300	1417,300	1417,30
Marco germanico	739,900	739,900	740,50	739,900	739,900	739,92	739,950	739,900	739,900	739,90
Franco francese	218,320	218,320	218,65	218,320	218,320	218,31	218,310	218,320	218,320	218,32
Fiorino olandese	655,540	655,540	656 —	655,540	655,540	655,52	655,510	655,540	655,540	655,54
Franco belga	35,289	35,289	35,33	35,289	35,289	35,28	35,287	35,289	35,289	35,28
Lira sterlina	2386,100	2386,100	2390,50	2386,100	2386,100	2386,40	2386,100	2386,100	2386,100	2386,10
Lira irlandese	1986,250	1986,250	1990 —	1986,250	1986,250	1986,34	1986,440	1986,250	1986,250	
Corona danese	193,440	193,440	193,65	193,440	193,440	193,43	193,420	193,440	193,440	193,44
Dracma	9,239	9,239	9,24	9,239	—	—	9,230	9,239	9,239	—
E.C.U.	1541,600	1541,600	1543 —	1541,600	1541,600	1541,60	1541,600	1541,600	1541,600	1541,60
Dollaro canadese	1152,500	1152,500	1154 —	1152,500	1152,500	1152,70	1152,900	1152,500	1152,500	1152,50
Yen giapponese	10,584	10,584	10,59	10,584	10,584	10,58	10,578	10,584	10,584	10,58
Franco svizzero	879,700	879,700	880,40	879,700	879,700	879,70	879,710	879,700	879,700	879,70
Scellino austriaco	105,185	105,185	105,28	105,185	105,185	105,19	105,203	105,185	105,185	105,18
Corona norvegese	202,860	202,860	203 —	202,860	202,860	202,85	202,850	202,860	202,860	202,85
Corona svedese	216,800	216,800	216,90	216,800	216,800	216,82	216,850	216,800	216,800	216,80
FIM	314,100	314,100	314,25	314,100	314,100	314,10	314,100	314,100	314,100	—
Escudo portoghese	9,102	9,102	9,11	9,102	9,102	9,10	9,116	9,102	9,102	9,10
Peseta spagnola	11,300	11,300	11,31	11,300	11,300	11,29	11,297	11,300	11,300	11,30
Dollaro australiano	1154 —	1154 —	1154 —	1154 —	1154 —	1154,37	1154,750	1154 —	1154 —	1154 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1417,300
Marco germanico	739,925
Franco francese	218,315
Fiorino olandese	655,525
Franco belga	35,288
Lira sterlina	2386,400
Lira irlandese	1986,345
Corona danese	193,430
Dracma	9,234
E.C.U.	1541,600
Dollaro canadese	1152,700
Yen giapponese	10,581
Franco svizzero	879,705
Scellino austriaco	105,194
Corona norvegese	202,855
Corona svedese	216,825
FIM	314,100
Escudo portoghese	9,109
Peseta spagnola	11,298
Dollaro australiano	1154,375

Media dei titoli del 22 agosto 1988

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,275
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,800
» » » 22- 6-1987/91	83,950
» » » 18- 3-1987/94	72,350
» » » 21- 4-1987/94	71,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,450
» » » Ind. 1- 9-1983/88	99,975
» » » » 1-10-1983/88	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,600
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,525
» » » » 1-11-1983/90	101,975
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	101,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,625
» » » » 1- 2-1984/91	101,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,950
» » » » 18- 4-1986/92	97,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,400
» » » » 20- 7-1987/92	97,800
» » » » 19- 8-1987/92	98,150
» » » » 1-11-1987/92	97,675
» » » » 1-12-1987/92	97,775
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	95,975
» » » » 19- 8-1986/93	95,925
» » » » 18- 9-1986/93	95,375
» » » » 20-10-1986/93	96 —
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,275
» » » » 1- 2-1985/95	97,925
» » » » 1- 3-1985/95	93,475
» » » » 1- 4-1985/95	93,075
» » » » 1- 5-1985/95	93,025
» » » » 1- 6-1985/95	93 —
» » » » 1- 7-1985/95	95,125
» » » » 1- 8-1985/95	94,550
» » » » 1- 9-1985/95	94,450
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	94,650
» » » » 1-12-1985/95	95,150
» » » » 1- 1-1986/96	95,650

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,875
» » » » 1- 3-1986/96	94,625
» » » » 1- 4-1986/96	93,850
» » » » 1- 5-1986/96	93,775
» » » » 1- 6-1986/96	93,850
» » » » 1- 7-1986/96	94,275
» » » » 1- 8-1986/96	94,325
» » » » 1- 9-1986/96	94,350
» » » » 1-10-1986/96	94,150
» » » » 1-11-1986/96	94,450
» » » » 1-12-1986/96	95,150
» » » » 1- 1-1987/97	95,450
» » » » 1- 2-1987/97	95,075
» » » » 18- 2-1987/97	95,200
» » » » 1- 3-1987/97	94,900
» » » » 1- 4-1987/97	93,875
» » » » 1- 5-1987/97	93,825
» » » » 1- 6-1987/97	93,825
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,125
» » » 12,50% 1-11-1988	100,675
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,125
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,825
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,350
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,100
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,225
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,275
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,625
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,375
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,975
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,850
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,675
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,250
» » » 10,50% 1- 7-1992	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,450
» » » » 1983/90 11,50%	106,450
» » » » 1984/91 11,25%	108,125
» » » » 1984/92 10,50%	108,150
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	105,100
» » » » 1985/93 9,00%	104,150
» » » » 1985/93 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 8,75%	102,400
» » » » 1986/94 6,90%	94,450
» » » » 1987/94 7,75%	95,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

[illegible]

MINISTERO DEL TESORO

N. 163

Corso dei cambi del 23 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1411,450	1411,450	1411,50	1411,450	1411,450	1411,47	1411,490	1411,450	1411,450	1411,45
Marco germanico	740,480	740,480	740,60	740,480	740,480	740,48	740,480	740,480	740,480	740,48
Franco francese	218,260	218,260	218,30	218,260	218,260	218,26	218,270	218,260	218,260	218,26
Fiorino olandese	656 —	656 —	655,90	656 —	656 —	655,99	655,980	656 —	656 —	656 —
Franco belga	35,326	35,326	35,32	35,326	35,326	35,32	35,325	35,326	35,326	35,32
Lira sterlina	2376,250	2376,250	2378 —	2376,250	2376,250	2376,37	2376,500	2376,250	2376,250	2376,25
Lira irlandese	1986,650	1986,650	1987 —	1986,650	1986,650	1986,70	1986,750	1986,650	1986,650	—
Corona danese	193,220	193,220	193,40	193,220	193,220	193,22	193,220	193,220	193,220	193,22
Dracma	9,242	9,242	9,24	9,242	—	—	9,243	9,242	9,242	—
E.C.U.	1541,250	1541,250	1541,50	1541,250	1541,250	1541,09	1540,940	1541,250	1541,250	1541,25
Dollaro canadese	1147,300	1147,300	1148 —	1147,300	1147,300	1147,02	1146,750	1147,300	1147,300	1147,30
Yen giapponese	10,548	10,548	10,54	10,548	10,548	10,55	10,553	10,548	10,548	10,54
Franco svizzero	880,100	880,100	880,10	880,100	880,100	880,05	880,010	880,100	880,100	880,10
Scellino austriaco	105,268	105,268	105,30	105,268	105,268	105,26	105,268	105,268	105,268	105,26
Corona norvegese	202,740	202,740	202,75	202,740	202,740	202,73	202,720	202,740	202,740	202,74
Corona svedese	216,430	216,430	216,40	216,430	216,430	216,44	216,450	216,430	216,430	216,43
FIM	314,430	314,430	314,40	314,430	314,430	314,46	314,490	314,430	314,430	—
Escudo portoghese	9,089	9,089	9,10	9,089	9,089	9,09	9,102	9,089	9,089	9,08
Peseta spagnola	11,303	11,303	11,31	11,303	11,303	11,30	11,302	11,303	11,303	11,30
Dollaro australiano	1149,800	1149,800	1147 —	1149,800	1149,800	1149,40	1149 —	1149,800	1149,800	1149 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1411,470
Marco germanico	740,480
Franco francese	218,265
Fiorino olandese	655,990
Franco belga	35,325
Lira sterlina	2376,375
Lira irlandese	1986,700
Corona danese	193,220
Dracma	9,242
E.C.U.	1541,090
Dollaro canadese	1147,025
Yen giapponese	10,550
Franco svizzero	880,055
Scellino austriaco	105,268
Corona norvegese	202,730
Corona svedese	216,440
FIM	314,460
Escudo portoghese	9,095
Peseta spagnola	11,302
Dollaro australiano	1149,400

Media dei titoli del 23 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,950
» » » 22- 6-1987/91	84 —
» » » 18- 3-1987/94	72,225
» » » 21- 4-1987/94	71,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,450
» » » Ind. 1- 9-1983/88	99,975
» » » » 1-10-1983/88	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,975
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,450
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	98,900
» » » » 18- 4-1986/92	97,875
» » » » 19- 5-1986/92	96,300
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	98,150
» » » » 1-11-1987/92	97,625
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	95,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,875
» » » » 18- 9-1986/93	95,450
» » » » 20-10-1986/93	95,950
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,275
» » » » 1- 2-1985/95	97,900
» » » » 1- 3-1985/95	93,525
» » » » 1- 4-1985/95	93,150
» » » » 1- 5-1985/95	93,125
» » » » 1- 6-1985/95	93,100
» » » » 1- 7-1985/95	95,150
» » » » 1- 8-1985/95	94,600
» » » » 1- 9-1985/95	94,475
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	94,650
» » » » 1-12-1985/95	95,100
» » » » 1- 1-1986/96	95,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	94,625
» » » » 1- 4-1986/96	93,875
» » » » 1- 5-1986/96	93,800
» » » » 1- 6-1986/96	93,950
» » » » 1- 7-1986/96	94,200
» » » » 1- 8-1986/96	94,275
» » » » 1- 9-1986/96	94,225
» » » » 1-10-1986/96	94,200
» » » » 1-11-1986/96	94,475
» » » » 1-12-1986/96	95,150
» » » » 1- 1-1987/97	95,450
» » » » 1- 2-1987/97	95,200
» » » » 18- 2-1987/97	95,275
» » » » 1- 3-1987/97	94,950
» » » » 1- 4-1987/97	94,025
» » » » 1- 5-1987/97	93,950
» » » » 1- 6-1987/97	93,875
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,125
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,400
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,975
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,150
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,225
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,625
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,975
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,850
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,675
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,250
» » » 10,50% 1- 7-1992	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,400
» » » » 1983/90 11,50%	106,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,025
» » » » 1984/92 10,50%	108 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105 —
» » » » 1985/93 9,00%	103,800
» » » » 1985/93 8,75%	102,250
» » » » 1986/94 8,75%	102,250
» » » » 1986/94 6,90%	94,450
» » » » 1987/94 7,75%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M23088

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1988-89;

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.l. in scienze dell'informazione):
calcolo numerico;
teoria dell'informazione e della trasmissione;
linguaggi formali e complementari;
metodi di approssimazione.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
architettura e composizione architettonica;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
architettura tecnica (impianti) II;
caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
dinamica delle strutture;
costruzioni idrauliche;
architettura e composizione achitettonica II;
conservazione edilizia e tecnologie del restauro.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica II.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1988 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

88A3484

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Valle di Cembra», di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica «Valle di Cembra».

Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma, ricade nella provincia autonoma di Trento e comprende l'intero territorio dei comuni di: Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Valda e parte del comune di Trento. La parte riguardante il comune di Trento è così delimitata: dall'intersecazione del confine comunale di Albiano con la strada provinciale n. 76 si segue quest'ultima in direzione delle frazioni di Gazzadina e Meano fino ad innestarsi sulla strada statale n. 12 in prossimità del km 385, da questo punto la delimitazione prosegue in direzione nod per la stessa fino ad incontrare il confine comunale di Lavis che si segue in direzione nord-est risalendo il torrente Avisio fino ad incontrare il confine comunale di Giovo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente alla indicazione geografica «Valle di Cembra» del riferimento al nome dei vitigni di seguito elencati: Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Lagrein N, Lambrusco a foglia frastagliata N, Marzemino N, Merlot N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Muller Thurgau B, Nosiola B, Pinot bianco B, Pinot Grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sylvaner verde B, Teroldego N, Traminer aromatico B, Veltliner B, Bianchetta trevigiana B, Negrara trentina N, Pavana N, Trebbiano toscano B.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3497

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221